# Codice Internal Dealing

Ultimo aggiornamento approvato dal CdA il 24 luglio 2026

| TREVIGroup | Policy<br>Gruppo Trevi<br>Codice Internal Dealing |
|---|---|

# INDICE


1 SCOPO ____ 3

2 CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI ____ 3

3 RIFERIMENTI NORMATIVI ED ALTRI DOCUMENTI CORRELATI ____ 3

4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ____ 4

5 TERMINI E DEFINIZIONI ____ 4

6 RUOLI E RESPONSABILITÀ ____ 7

6.1 IL SOGGETTO PREPOSTO 7

7 MODALITÀ OPERATIVE ____ 7

7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI 7

7.1.1 Individuazione delle Operazioni Rilevanti 7

7.1.2 Operazioni Rilevanti esenti dagli obblighi di notifica 8

7.2 OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI 9

7.2.1 Termini e modalità di adempimento degli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti 9

*7.3 BLACK-OUT PERIOD* 10

8 FLUSSI VERSO ORGANI DI CONTROLLO ____ 11

9 SISTEMA DISCIPLINARE ____ 11

10 AGGIORNAMENTO, EMISSIONE E COMUNICAZIONE ____ 12

11 ALLEGATI ____ 12

| | |
|---|---|
| TREVIGroup | Policy<br>Gruppo Trevi<br>Codice Internal Dealing |

# 1 SCOPO

Il presente documento disciplina gli obblighi informativi, le limitazioni ed i divieti riguardanti le Operazioni Rilevanti compiute dai Destinatari. Scopo del presente documento è pertanto quello di assicurare la simmetria informativa nei confronti del mercato e la massima trasparenza sulle Operazioni Rilevanti compiute dai Destinatari, in ragione del loro accesso ad Informazioni Privilegiate.

# 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente documento si applica a tutte le società del Gruppo Trevi.

Sono tenuti al rispetto e a fare rispettare il presente documento tutti i dipendenti a cui si applica, nei limiti delle loro competenze e funzioni, e tutti coloro i quali, pur non facendo organicamente parte delle società del Gruppo, operano per il conseguimento degli obiettivi relativi al presente processo.

La policy si applica ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (collettivamente i "Destinatari").

Oltre ai Soggetti Rilevanti, il presente Codice si applica anche agli ulteriori soggetti eventualmente individuati, per periodi di tempo limitati, dall'Amministratore Delegato, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato, anche nell'ambito delle Controllate. Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali, ove previsto, viene informato il Consiglio di Amministrazione e ne è data immediata comunicazione al Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto, non appena individuati ulteriori Soggetti Rilevanti, invia loro senza indugio una apposita comunicazione, fornendo anche una copia del presente Codice.

L'osservanza delle disposizioni della presente Policy non esonera i Destinatari dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e quelle inerenti agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato

# 3 RIFERIMENTI NORMATIVI ED ALTRI DOCUMENTI CORRELATI

- MAR - Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.
- Regolamento Delegato 522 – Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 n. 2016/522.
- Regolamento Delegato 523 – Regolamento delegato della Commissione Europea del 10 marzo 2016 n.2016/523.
- Linee Guida emanate in sostituzione della comunicazione Consob del 28 marzo 2006, n. 60270544
- Regolamento di Borsa - Le disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

- Regolamento Emittenti - Regolamento di attuazione del D. Lgs. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
- TUF - Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
- Linee Guida emanate in sostituzione della comunicazione Consob del 28 marzo 2006, n. 602705443
- Legge del 23 settembre 2025, n. 132 recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" e successive modifiche e integrazioni.
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 231/2001.

# 4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I principi fissati e richiamati nella presente policy disciplinano i comportamenti dei Destinatari, al fine di tutelare l'integrità delle società del Gruppo Trevi e prevenire comportamenti contrari alla legge o comunque contrari all'etica in cui la società si riconosce.
Ferme restando le attribuzioni ai sensi di Legge, tutti i dipendenti sono tenuti ad attuare e a collaborare all'attuazione del presente documento, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.

# 5 TERMINI E DEFINIZIONI

Indicare termini/sigle utilizzate e definizioni.

| SIGLE | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| **Dirigente Preposto** | Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, nominato ai sensi del TUF e dello statuto sociale. |
| **Informazione Privilegiata** | Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del MAR, per "Informazione Privilegiata" si intende quell'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società ovvero gli strumenti finanziari rilevanti ai fini dell'articolo 3, comma 1, punto 1), del MAR emessi dalla Società, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.<br>(a) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2, del MAR, un'informazione si ritiene di carattere preciso se:<br>(i) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;<br>(ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti |

| | |
|---|---|
| | finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.<br>(b) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, del MAR, per informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.<br>(c) Anche la tappa intermedia di un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri sopra illustrati. |
| **Informazione Rilevante** | Ai sensi del paragrafo 3.1 delle Linee Guida Linee guida in materia di "Gestione delle informazioni privilegiate" adottate da CONSOB in data 13 ottobre 2017, ai fini del presente Codice, per "Informazione Rilevante" si intende ogni informazione o notizia non ancora qualificabile come Informazione Privilegiata che la Società ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società stessa e che può, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata. |
| **Informazione Riservata** | Ogni informazione o notizia non qualificabile come Informazione Privilegiata, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le Controllate, che non sia di pubblico dominio oppure che sia per sua natura riservata o di esclusiva pertinenza della Società e/o delle Controllate, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni. |
| **Operazioni Rilevanti** | Indicano le Operazioni di cui al paragrafo 7.1.1 del presente Codice. |
| **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti** | Si considerano Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:<br>(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;<br>(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;<br>(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante;<br>(d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone:<br>- le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c);<br>- direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c);<br>- costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c);<br>- i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti |

| | |
|---|---|
| | (a), (b) e (c). |
| **Regolamento Emittenti** | Il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni. |
| **Soggetto Preposto** | Il soggetto, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, nonché all'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti. |
| **Soggetti Rilevanti** | Si considerano Soggetti Rilevanti, destinatari degli obblighi previsti dal Codice:<br>(i) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;<br>(ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione tali da incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, come di volta in volta nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione o dal/dai soggetto/i da questo delegato/i o dall'Amministratore Delegato; di tale individuazione sarà fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto. |
| **Strumenti Finanziari** | Gli strumenti finanziari oggetto degli obblighi di cui al presente Codice sono:<br>(i) le azioni ordinarie emesse dalla Società (le **"Azioni"**);<br>(ii) gli strumenti finanziari di debito;<br>(iii) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii); e<br>(iv) gli altri strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii), per tali intendendosi: (a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; (b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; (c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; (d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; (e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni. |

# 6 RUOLI E RESPONSABILITÀ

## 6.1 IL SOGGETTO PREPOSTO

- *Vigila sulla corretta applicazione del Codice;*
- *Porta a conoscenza di tutti i Soggetti Rilevanti il presente Codice, trasmettendo loro una copia dello stesso;*
- *Predispone ed aggiorna l'elenco nominativo dei Destinatari;*
- *Riceve le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti trasmesse ai sensi del presente Codice dai Destinatari;*
- *Dispone la trasmissione di dette informazioni al pubblico ed eventualmente alla Consob (tramite SDIR, meccanismo di stoccaggio e pubblicazione sul sito Internet della Società), secondo quanto prescritto dal presente Codice.*

# 7 MODALITÀ OPERATIVE

## 7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

### 7.1.1 Individuazione delle Operazioni Rilevanti

Sono considerate "**Operazioni Rilevanti**" tutte le operazioni condotte da Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, concernenti gli Strumenti Finanziari, ivi incluse:

(a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
(b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
(c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
(d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
(e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
(f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e call, e di warrant;
(g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
(h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i credit default swap;
(i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
(j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
(k) le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

(l) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata a esso.

(m) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una 'Persona Strettamente Legata a esso, anche quando è esercitata la discrezionalità;

(n) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ad esso;

(o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;

(p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi fondi di investimento alternativi (FIA), se così previsto dall'articolo 19 del MAR;

(q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a esso, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;

(r) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a esso; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della precedente lettera (l), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai fini delle lettere da (o) a (q), non è necessario notificare le operazioni relative a strumenti finanziari collegati alle Azioni o strumenti di debito della Società di cui a dette lettere si riferiscono se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i. lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

ii. lo strumento finanziario oggetto dell'operazione fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o

iii. lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad esso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).

### 7.1.2 Operazioni Rilevanti esenti dagli obblighi di notifica

Non sono soggette agli obblighi di comunicazioni di cui al presente Codice le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga euro 50.000,00 (cinquantamila/00) nell'arco di un anno civile. Tali obblighi di comunicazione si applicano invece a tutte le operazioni compiute successivamente al raggiungimento di tale importo nell'arco di un anno civile.

## 7.2 OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

Una volta ricevuto il Codice, i Soggetti Rilevanti tempestivamente: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 del presente Codice, contenente, inter olia, l'elenco nominativo delle Persone Strettamente Legate ad essi, nonché l'impegno a far sì che le Persone Strettamente Legate ad essi facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui al presente paragrafo; (b) notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad essi gli obblighi loro spettanti, conservando copia di tale notifica; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Soggetto Preposto, tramite uno dei mezzi previsti nel successivo punto.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da essi stessi e dalle relative Persone Strettamente Legate, alternativamente: (a) consegna brevi manu della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto presso la sede legale della Società; ovvero (b) trasmissione della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto (in formato pdf) via email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: trevifinanziaria@legalmail.it.

Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione del presente Codice. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto del presente Codice.

### 7.2.1 Termini e modalità di adempimento degli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti

Ai sensi della normativa applicabile, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società le Operazioni Rilevanti condotte per loro conto entro 3 giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione dunque di sabati, domeniche e feste nazionali) (i "Giorni Lavorativi") dopo la data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell'Allegato 2 al presente Codice. La Società provvede affinché le suddette informazioni siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre 3 Giorni Lavorativi dopo la data di effettuazione dell'Operazione ì Rilevante, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Al fine di assicurare l'adempimento dei predetti obblighi di legge, i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti effettuate dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell'Allegato 2, entro 1 Giorno Lavorativo dopo la data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, indirizzandolo al Soggetto Preposto, tramite uno dei mezzi previsti nel paragrafo precedente.

Inoltre, i Soggetti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Consob. In tal caso, la Società provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti, all'obbligo di comunicazione nei confronti della Consob nei termini ivi indicati, mediante trasmissione delle informazioni ricevute, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

La Società provvederà a informare il mercato delle notifiche ricevute, mediante invio del modulo di cui all'Allegato 2, mediante trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato e pubblicazione sul proprio sito internet in una apposita sezione "Internal Dealing" oltre che con le eventuali ulteriori modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

In ottemperanza al disposto dell'art. 19, comma 5, del MAR, ciascun Soggetto Rilevante dovrà notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad esso gli obblighi loro spettanti di cui all'Articolo 19 del MAR e conservare copia di suddetta notifica.

### *7.3 BLACK-OUT PERIOD*

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o per interposta persona, Operazioni Rilevanti nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti alla comunicazione al mercato dell'approvazione, da parte dell'organo di amministrazione, del progetto di bilancio annuale, della relazione semestrale, delle eventuali relazioni finanziarie trimestrali predisposte su base volontaria, che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole del mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, sede nella quale le Azioni sono ammesse alla negoziazione, (ii) il diritto italiano; o (iii) eventuali richieste di Consob ("*Black-out Period*").

In deroga a quanto previsto sopra, il Consiglio di Amministrazione o eventuali soggetto/i delegati possono consentire ai Soggetti Rilevanti il compimento di Operazioni Rilevanti, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del *Black-out Period* nei seguenti casi:

i. in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni o di Strumenti Finanziari diversi dalle Azioni, che la Società valuterà in conformità all'articolo 8 del Regolamento Delegato 522; o
ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a Strumenti Finanziari diversi dalle Azioni, una garanzia o diritti ad Azioni e garanzie o diritti a Strumenti Finanziari diversi dalle Azioni, o ancora

Operazioni Rilevanti in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, ivi incluso nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato 522.

Fermi restando il divieto di abuso e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e il divieto di manipolazione del mercato, la Società consente ai Soggetti Rilevanti di negoziare o effettuare Operazioni Rilevanti per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un *Black-out Period* in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dai Soggetti Rilevanti, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

Il Soggetto Rilevante deve dimostrare che l'Operazione Rilevante non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black-out Period* e, con riferimento specifico all'ipotesi di cui al punto i., è tenuto, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Black-out Period*, a richiedere alla Società l'autorizzazione a vendere immediatamente le Azioni durante *il Black-out Period*. La richiesta motivata, da effettuarsi per iscritto al Soggetto Preposto che la trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato con il massimo anticipo possibile, dovrà contenere una descrizione dell'Operazione Rilevante e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti o ad alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette operazioni.

# 8 FLUSSI VERSO ORGANI DI CONTROLLO

Qualsiasi anomalia rispetto al presente documento ed al processo da esso disciplinato dovrà essere comunicato:

- alla Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione al seguente indirizzo e-mail fcpc@trevigroup.com;
- all'Organismo di Vigilanza della società (alternativamente odv.trevifin@trevifin.com, odv.trevispa@trevispa.com, odv.soilmec@soilmec.it).

# 9 SISTEMA DISCIPLINARE

Qualora un soggetto aziendale attui comportamenti in violazione del presente documento, incorrerà nei provvedimenti disciplinari previsti dal Sistema Sanzionatorio, come indicato nel Modello di organizzazione,

gestione e controllo 231, in concordanza a quanto disposto dall'art. 7 Legge 300/70, ove applicabile, e dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro.

# 10 AGGIORNAMENTO, EMISSIONE E COMUNICAZIONE

Il presente Codice potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni del Codice in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, il presente Codice potrà essere modificato e/o integrato a cura del presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate

La codifica ed emissione del documento sulla intranet aziendale (ARCHIFLOW) è regolato dalla Procedura IMS 02 Doc. N.:PR-IMS-02-XX-GTR - Gruppo Trevi - Gestione Documenti di Sistema in revisione corrente.

# 11 ALLEGATI

Dichiarazione di presa conoscenza ed accettazione del codice

Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni dei Soggetti Rilevanti

# Dichiarazione di presa di conoscenza ed accettazione del Codice

Il/la sottoscritto/a _____nato/a a _____il _____, residente in_____, C.F. n._____ [con sede legale in _____, P. IVA n. _____,n. di iscrizione al Registro delle Imprese_____], in qualità di Soggetto Rilevante, ai sensi del vigente codice in materia di *internal dealing* (il **"Codice")** approvato dal Consiglio di Amministrazione di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la **"Società"),** le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate,

**dichiara**

(i) di aver preso atto di essere stato/a identificato/a quale Soggetto Rilevante ai sensi del Codice e degli obblighi derivanti da tale identificazione;

(ii) di aver ricevuto il Codice e di aver preso atto delle disposizioni in esso contenute, di accettarle e di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle stesse;

(iii) di impegnarsi a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate a sé riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di *internal dealing e* del Codice e di conservarne copia. A tal proposito, indica di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Legate

| **Cognome e nome/ Denominazione sociale[1]** | **Luogo e data di nascita/Indirizzo della sede sociale[1]** | **Codice fiscale** | **Tipo di legame** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(iv) di impegnarsi a osservare disposizioni contenute nel Codice e a inoltrare le comunicazioni a Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. secondo quanto previsto nel Codice (nonché a far sì che le Persone Strettamente Legate a sé riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di *interal dealing* e dal Codice)

(v) di aver preso visione dell'Informativa Privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, rilasciata dalla Società, in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali

FIRMA_____

LUOGO_____

DATA_____

[1] *Per le persone giuridiche*

# Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni dei Soggetti Rilevanti

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata** | |
| a) | Nome | *[Per le persone fisiche: nome e cognome.]*<br>*[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]* |
| **2** | **Motivo della notifica** | |
| a) | Posizione/qualifica | *[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]*<br>*[Per le persone strettamente associate,*<br>*— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;*<br>*— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]* |
| b) | Notifica iniziale/modifica | *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]* |
| **3** | **Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta** | |
| a) | Nome | *[Nome completo dell'entità.]* |
| b) | LEI | *[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]* |
| **4** | **Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate** | |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento<br>Codice di identificazione | *[Indicare la natura dello strumento:*<br>*— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;*<br>*— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.*<br>*— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]* |

<table>
<tr><td>b)</td><td>Natura dell'operazione</td><td>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.<br>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</td></tr>
<tr><td>c)</td><td>Prezzo/i e volume/i</td><td><table><tr><td>Prezzo/i</td><td>Volume/i</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.<br>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</td></tr>
<tr><td>d)</td><td>Informazioni aggregate<br>— Volume aggregato<br>Prezzo</td><td>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:<br>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;<br>— sono della stessa natura;<br>— sono effettuate lo stesso giorno e<br>— sono effettuate nello stesso luogo;<br>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]<br>[Informazioni sui prezzi:<br>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;<br>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.<br>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</td></tr>
<tr><td>e)</td><td>Data dell'operazione</td><td>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| f) | Luogo dell'operazione | *[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]* |